

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **130/1972** (ECLI:IT:COST:1972:130)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Udienza Pubblica del **09/05/1972**; Decisione del **03/07/1972**

Deposito del **12/07/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6220 6221**

Atti decisi:

N. 130

SENTENZA 3 LUGLIO 1972

Deposito in cancelleria: 12 luglio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 187 del 19 luglio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1970 dal pretore di Orvieto nel

procedimento di esecuzione mobiliare vertente tra la società Pilla e Valentini Elio, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Il pretore di Orvieto, quale giudice dell'esecuzione, ha denunciato a questa Corte l'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, per la parte in cui, per il procedimento di esecuzione mobiliare, dispone che, nell'asta di secondo incanto delle cose pignorate, sia ammessa qualsiasi offerta. Secondo il pretore, la norma contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché crea disparità di trattamento fra il debitore assoggettato a pignoramento mobiliare e quello assoggettato a pignoramento immobiliare, dato che l'art. 591, ultima parte, del codice di procedura civile, in questo secondo caso, fissa un prezzo minimo per il secondo incanto. La norma contrasta inoltre con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, perché espone il debitore al rischio di perdere i suoi beni senza il giusto corrispettivo.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.

2. - Innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo il Presidente del Consiglio, la ragione della diversità di disciplina della vendita mobiliare e di quella immobiliare può rinvenirsi nel più ridotto valore dei beni mobili, ed è temperata dal particolare sistema che l'art. 539 del codice di procedura civile stabilisce per gli oggetti di oro e di argento; ma v'è da considerare inoltre la particolare onerosità del processo esecutivo quando serve a realizzare modesti crediti.

La possibilità dell'incanto a qualsiasi prezzo consente di ottenere il prezzo giusto delle cose pignorate; il pericolo paventato dal pretore attiene alla patologia dell'istituto, e cioè ad anomalie colpite penalmente.

3. - All'udienza del 9 maggio 1972 il rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato ha confermato le proprie tesi e conclusioni.

Considerato in diritto:

Nell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile non v'è quella lesione del principio di uguaglianza che il pretore denuncia.

Nella vendita mobiliare l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, necessaria invece nella vendita immobiliare (art. 591,

secondo comma), perché è più ridotto il valore dei beni mobili, cosicché già nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, è determinata una base di incanto corrispondente alla minima stima. Così essendo, la fissazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dall'incanto con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dell'aumento del costo dell'esecuzione talora in modo sproporzionato all'entità del debito. Il giusto prezzo non si raggiunge nemmeno attraverso la ripetizione dell'incanto senza base fissa, se intervengono turbative; contro le quali, a parte la vigilanza dell'ufficiale precedente, valgono le sanzioni apprestate dal codice penale.

Quanto all'altro profilo di illegittimità costituzionale addotto dal pretore, che cioè il sistema non garantisce al debitore il suo diritto di proprietà, perché egli rimane esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, è agevole obiettare che il debitore ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si è proceduto, e pertanto non può ritenersi depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengono aggiudicati o vengono aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria. Per giunta, quando l'asta rimanesse deserta e non avesse altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli riavrebbe i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, proposta dal pretore di Orvieto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 3 luglio 1970, per la parte in cui dispone che nel secondo incanto della vendita esecutiva mobiliare è ammessa qualsiasi offerta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ-
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.